



Responsabilità da AI, la proposta dell'Unione

La diffusione crescente di strumenti di intelligenza artificiale solleva il problema della tutela risarcitoria per i danni che possono essere causati dal loro utilizzo.

} **Mariafrancesca De Leo e Bertone Biscaretti di Ruffia**
Greenberg Traurig Santa Maria
CONTRIBUTORS AP

Negli anni quaranta Azimov teorizzò le famose tre leggi della robotica, la prima delle quali prevede che “un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno”. Ottant’anni più tardi, il problema teorizzato da Azimov riceve un primo

assaggio di concretezza: il crescente utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (“IA”) solleva il problema della tutela risarcitoria per i danni che possono essere causati dal loro utilizzo. Le norme esistenti in materia di responsabilità, infatti, sono pensate per regolare le conseguenze dannose delle attività umane, o i danni causati da beni per i quali il possessore è considerato responsabile in forza di precise

scelte normative. Per questo si rivela particolarmente complesso applicarle direttamente alle conseguenze degli errori, le c.d. allucinazioni, delle intelligenze artificiali.

La tematica è resa ancora più complessa dalla versatilità della tecnologia in questione, che può essere utilizzata in diversi contesti.

Basti pensare, da un lato, alle chat online, come la nota ChatGPT, che possono essere utilizzate come dei semplici motori di ricerca o come dei veri e propri consulenti da qualunque utente del web, e, dall'altro lato, a software pensati per usi specifici, come i sistemi di guida autonoma o i software di intelligenza artificiale impiegati per l'autogestione dei servizi finanziari.

Proprio nell'ambito dei servizi finanziari è sorto pochi anni fa un contenzioso che ha suscitato molta eco, perché si trattava di uno dei primissimi casi sulle responsabilità connesse all'utilizzo di un'IA nell'ambito della gestione di un portafoglio finanziario. Tyndaris SAM, un gestore di investimenti tedesco, aveva assunto la gestione del conto di un cliente con sede nel Regno Unito, impegnandosi a gestirlo tramite un "super computer" chiamato K1, in grado di applicare il machine learning alle notizie che poteva reperire in tempo reale, e di compiere autonome scelte di investimento su tale base.

Quando K1 ha iniziato a generare delle perdite, ne è sorta una lite giudiziaria davanti alle corti inglesi, nell'ambito della quale, tra l'altro, sono state sollevate questioni relative alle informazioni che gli operatori finanziari potrebbero essere chiamati

a rendere in merito ai rischi connessi all'uso dell'IA, alle eventuali competenze tecnologiche che potrebbero essere loro richieste nel caso in cui facciano uso di sistemi di machine learning in grado di prendere decisioni automatizzate, al livello di intervento o controllo umano che potrebbe, o meno, essere imposto dagli esistenti obblighi di diligenza professionale.

Quel contenzioso si è concluso stragiudizialmente, per cui non sappiamo che approccio avrebbero adottato le corti inglesi.

Ma, se la controversia fosse proseguita, la corte avrebbe potuto valutare se l'utilizzo di un sistema di IA, concordato tra le parti, sarebbe stato di per sé in grado di interrompere il nesso causale tra atto illecito o inadempimento contrattuale, da un lato, e danno, dall'altro.

In gran parte degli ordinamenti nazionali europei le ipotesi di responsabilità civile possono ricondursi alle macro categorie della responsabilità per colpa (fault liability) e della responsabilità oggettiva (strict liability). Una richiesta di risarcimento basata sulla colpa, di norma, richiede la prova dell'esistenza di un danno, di una colpa del responsabile e di un nesso di causalità tra tale colpa e il danno. La responsabilità oggettiva, invece, si fonda interamente sul rapporto di causalità.

In questi casi la prova liberatoria consiste nella dimostrazione che il danno è stato causato da un fattore causale estraneo alla sfera del danneggiante, in grado di interrompere il nesso tra l'evento e il danno.

Nel diritto italiano, la responsabilità per colpa costituisce la regola, cui

“
La proposta di direttiva accoglie una soluzione intermedia tra i regimi di responsabilità, con una modalità simile a quella dei prodotti difettosi
 ”

fanno eccezione le ipotesi di responsabilità oggettiva, o quantomeno aggravata, previste dal legislatore, come le fattispecie regolate dagli artt. 2050 c.c. e seguenti, relative alle attività pericolose, ai danni cagionati da cose in custodia, da animali o dalla rovina di edifici.

In questo dualismo tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva una posizione particolare è occupata dalla responsabilità da prodotto difettoso.

Prevista dal Codice del Consumo, essa prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non dalla prova del difetto del prodotto e di quella specifica del nesso eziologico tra difetto e danno, ed è considerata un'ipotesi di responsabilità presunta.

Un primo tentativo di affrontare il tema a livello legislativo è in corso ad opera dell'Unione Europea.

Ponendosi nell'ottica descritta sopra, il legislatore europeo ha evidenziato come l'applicazione all'IA di una fault liability rule pone alcune problematiche apparentemente insormontabili. Le caratteristiche proprie di questa tecnologia, infatti, rendono particolarmente difficoltoso per il danneggiato provare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'eventuale colpa del soggetto responsabile, o il difetto dell'IA, e il danno patito.

D'altro canto, la mera applicazione di una strict liability rule rischierebbe di rendere esposti i soggetti a qualunque titolo responsabili, dagli sviluppatori dell'IA ai semplici utilizzatori (si pensi ai veicoli a guida autonoma), alla responsabilità per qualunque danno causato dal funzionamento di tale tecnologia, anche in assenza di

colpa o illecito, vista l'estrema difficoltà di provare che il danno sia stato causato interamente da un fattore causale esterno all'IA.

Sulla scorta di queste considerazioni, il 28 settembre 2022 il Parlamento europeo ha pubblicato una proposta di direttiva relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale che si fonda su due misure principali.

Se adottata, la direttiva imporrebbe agli Stati Membri di introdurre una presunzione relativa di causalità, che stabilirebbe un nesso causale tra la violazione di uno specifico dovere di diligenza e l'output fornito dal sistema di IA coinvolto.

Ciò ridurrebbe l'onere della prova che grava sui soggetti danneggiati ma, trattandosi di una presunzione relativa, allo stesso tempo permetterebbe al preteso danneggiante di scagionarsi dimostrando che non c'è alcun collegamento tra la violazione di tale dovere e il danno lamentato.

Inoltre, la direttiva imporrebbe di fornire alle corti nazionali il potere di ordinare a chi le possiede l'esibizione dei documenti e delle informazioni relative ai sistemi di IA ad alto rischio sospettati di aver causato il danno, in modo da facilitare la prova al riguardo e l'individuazione dei soggetti responsabili.

La proposta di direttiva accoglie una soluzione intermedia tra i regimi di responsabilità, con una modalità simile a quella per i prodotti difettosi; siamo ancora lontani dall'introyettare negli algoritmi della IA le leggi della robotica ●